

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] (C.F. [OMISSIS]; PEC [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palermo, con studio in [OMISSIS], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OMISSIS] del Foro di Palermo, con ivi studio in via [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]; PEC [OMISSIS]), avverso la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo in data 14 ottobre 2022, depositata il successivo 28 ottobre 2022 e notificata in data 2 novembre 2022, nel procedimento disciplinare iscritto al n° 69/2020 CDD, con la quale l'Avv. [RICORRENTE] è stato riconosciuto responsabile degli illeciti disciplinari allo stesso contestati e, per l'effetto, applicato il "richiamo verbale".

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Lucia Secchi Tarugi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale insiste sulle questioni di natura procedurale dedotte nel ricorso, si riporta ai motivi di ricorso e conclude per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

A) Violazione dell'art art. 3/2 comma Legge professionale e degli artt. 2/1 comma, dell'art 9 comma 2, 20, 21, 22 del codice deontologico forense perché trovandosi nei locali del [OMISSIS], durante la disputa di una partita di calcio a sette, apostrofava alla presenza di più persone, con insulti volgari, il sig. [AAA] e la di lui madre. Inoltre alla fine della partita, vinta dalla squadra del [AAA], invitava quest'ultimo con fare minaccioso, a recarsi negli spogliatoi; ivi giunto il [AAA] veniva aggredito fisicamente dal [RICORRENTE] che dapprima cercava di sferrargli un pugno al viso e successivamente lo afferrava per i capelli e gli sbatteva la testa ripetutamente sugli armadietti di metallo ed infine lo spingeva fino a farlo cadere a terra colpendolo con innumerevoli calci, provocandogli "contusioni multiple in trauma da aggressione con prognosi di giorni sette".

In Palermo in data 4.7.2019.

Il procedimento trae origine da una vicenda che è stata segnalata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo da due avvocate, l'Avv. [BBB] e l'Avv. [CCC], in rappresentanza del Sig. [AAA]. Nell'esposto si descrive un episodio avvenuto il 4 luglio 2019 presso il [OMISSIS], durante una partita di calcio a sette, quando l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe insultato il Sig. [AAA] e sua madre, e successivamente lo avrebbe aggredito fisicamente negli spogliatoi, provocandogli contusioni.

Il CDD, instaurato il dibattimento nella seduta del 25.3.2022, ha sentito le esponenti il teste [DDD], unico ammesso tra quelli indicati dall'incolpato e alla fine ha ritenuto accertata la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] applicando il richiamo verbale.

Avverso la decisione, l'Avv. [RICORRENTE] ha inoltrato tempestiva impugnazione deducendo un unico motivo chiedendo al CNF la riforma della impugnata decisione.

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, in particolare, sostiene che la decisione che lo ha ritenuto responsabile si basa sulla segnalazione e sulla testimonianza, non provenienti da persone direttamente coinvolte ma che avevano meramente appreso i fatti per come erano stati riferiti dal Sig. [AAA]. In realtà, a detta dell'Avv. [RICORRENTE] si

è trattato di una discussione accesa, con reciproci insulti, ma non di un'aggressione fisica. In altri termini, secondo quanto si legge nel ricorso, un adeguato esame delle prove dichiarative acquisite all'esito dell'istruttoria avrebbe dovuto indurre il CDD a ritenere che la rilevanza delle deposizioni rese dai firmatari dell'esposto disciplinare (Avv.te [BBB] e [CCC]), apprese *"de relato"* dal soggetto interessato, da loro rappresentato, non soltanto non risultava corroborata da alcun elemento oggettivo e concordante che ne suffragava la credibilità ma veniva, al contrario, radicalmente sconfessata dalla dichiarazione resa dal testimone oculare [DDD].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento: seppure sia condivisibile l'osservazione secondo la quale nel caso di specie occorra una rigorosa valutazione di attendibilità dell'esposto, non essendo le avvocatesse presenti ai fatti, tuttavia è indubbio, anche da quanto si legge nel ricorso stesso e da quanto emerge dalle dichiarazioni del teste [DDD], che vi siano stati "reciproci spintoni".

È del resto evidente che il CDD ha fatto una rigorosa valutazione di quanto riferito dall'esponente e dalle sue avvocate e ha ritenuto l'Avv. [RICORRENTE] responsabile solo per il suo coinvolgimento in questi "reciproci spintoni" perché, se avesse dato credito a quanto contenuto nell'esposto e alle dichiarazioni delle Avv.te [BBB] e [CCC], non sarebbe stato possibile applicare il richiamo verbale.

Come noto, difatti, il richiamo verbale è previsto in caso di violazioni deontologiche di lieve entità e consiste in un'ammonizione orale rivolta al professionista, con l'obiettivo di correggere comportamenti non conformi agli standard etici della professione forense. Esso *"sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare, presuppone per la sua irrogazione l'accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce comunque provvedimento afflittivo"* (Cfr. Consiglio Nazionale Forense 301/2024).

È indubbio che farsi coinvolgere in una discussione, al punto di dover ricorrere a "spintoni", seppure "reciproci" a causa del "molto agonismo e voglia di vincere" che aveva caratterizzato la partita, configura un lieve e scusabile illecito deontologico, che quindi, giustifica l'applicazione del richiamo verbale.

L'avvocato ha, infatti, il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi da comportamenti, che siano anche solo verbalmente aggressivi e violenti. La rilevanza deontologica di tali condotte non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d'ira o d'agitazione che

da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l'esimente prevista dall'art. 599 c.p. A nulla rileva, poi, quanto evidenziato dal ricorrente e cioè che, secondo la dichiarazione dall'Avv. [BBB], " ... *il sig. [AAA] ritiene che la vicenda possa essere conclusa in quanto non ha più interesse alla prosecuzione ed al seguito dell'esposto*"; l'azione disciplinare è, difatti, officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che, quale bene protetto, non è oggetto di un diritto disponibile, cosicché l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti e, pertanto, neppure la rinuncia all'esposto (che comunque nel caso di specie non vi è stata, non potendosi qualificare come tale la citata dichiarazione) da parte dei soggetti esponenti comporta l'estinzione o l'archiviazione del procedimento, assumendo unicamente rilevanza ai soli fini della determinazione della sanzione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà